

9383

1429 APR. 2014

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL. - ESSENTE DOTTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 19388/2011

Cron. 9383

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 04/02/2014
- Dott. PIETRO VENUTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19388-2011 proposto da:

A.N.M. - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.P.A., P.I.
06937950639, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato DI PAOLO
LUCA, rappresentata e difesa dall'avvocato CASTIGLIONE
FRANCESCO, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

FORMISANO RICCARDO C.F. FRMRCC56L20F839F, FUSCO DIEGO
C.F. FSCDGI48P12H501L, elettivamente domiciliati in

2014

378

ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185, presso lo studio dell'avvocato DONATI SIMONA, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO LAURO, MOCELLA MARCO, giusta delega in atti;


- controricorrenti -

nonchè contro

FERRARO GIUSEPPE, ESPOSITO VINCENZO, FRATTINI FRANCESCA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4511/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/08/2010 R.G.N. 48/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli, Ferraro Giuseppe, Esposito Vincenzo, Formisano Riccardo, Frattini Francesca e Fusco Diego, tutti dipendenti, quali conducenti di linea, dell'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., premesso che il luogo in cui iniziavano la prestazione lavorativa non coincideva con quello in cui essa aveva termine e che il tempo di viaggio impiegato per raggiungere, alla fine di ogni turno, il luogo di partenza non era stato mai retribuito dall'Azienda, chiesero che tale tempo di viaggio venisse considerato come lavoro effettivo, con il riconoscimento del diritto a percepire la metà della retribuzione ai sensi dell'art. 17, lett. c), R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2328, secondo cui "si computa come lavoro effettivo...la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto".

ghm

Il Tribunale adito respinse i ricorsi, ma la Corte d'Appello di Napoli, su impugnazione dei lavoratori, con sentenza del 3 giugno - 10 agosto 2010, in riforma della decisione di primo grado, accolse le domande, condannando l'Azienda a corrispondere ai lavoratori le differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio.

Ha osservato la Corte di merito che la circostanza dedotta dai lavoratori, secondo cui la mancata coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero non era determinato da disposizioni aziendali, ma costituiva una loro libera scelta, non valeva ad escludere l'applicabilità della norma sopra richiamata.

Il presupposto della norma è infatti la separazione spaziale tra il luogo di inizio e quello di cessazione del lavoro, con la conseguente necessità dello spostamento del lavoratore dall'uno all'altro luogo, senza che occorra alcuna dimostrazione della connessione causale di questa separazione con le necessità aziendali.

Era dunque da considerarsi riduttiva l'interpretazione secondo la quale la norma andrebbe applicata solo nell'ipotesi in cui sia imposto obbligatoriamente al dipendente di raggiungere due diverse località per iniziare il proprio servizio ovvero per farvi ritorno a servizio compiuto. Ed infatti ciò che la norma presuppone per qualificare come comandato lo spostamento è unicamente la separazione dei luoghi di inizio e termine della prestazione lavorativa giornaliera.

Nella specie, essendo pacifica la circostanza che le modalità di svolgimento del lavoro prevedessero località differenti di inizio e termine della prestazione, non era necessaria ai fini dell'applicabilità della norma alcuna prova in ordine alla durata degli spostamenti effettuati dai dipendenti, essendo la stessa connessa alla distanza tra la località di inizio dell'attività lavorativa (c.d. deposito) e il posto di cambio ed al tempo mediamente necessario di percorrenza, dovendo ulteriormente ritenersi che il compenso reclamato compete unicamente in relazione a spostamenti compiuti oltre l'orario di lavoro giornaliero ed in relazione a turni in cui vi sia separazione fra luogo di inizio e termine della prestazione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la A.N.M. - Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. sulla base di un solo, articolato motivo, illustrato da successiva memoria. Resistono con controricorso Formisano Riccardo e Fusco Diego, mentre gli altri lavoratori sono rimasti intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo l'Azienda ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17, lett. c), R.D.L. n.

2328 del 1923 e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

Deduce che la norma in questione mira a ricompensare il tempo impiegato dal lavoratore per gli spostamenti, da una località ad un'altra, per prendere servizio, e il tempo impiegato per fare ritorno a servizio compiuto, spostamenti eseguiti nell'osservanza di disposizioni aziendali circa luoghi ed orari di lavoro impartite dal datore di lavoro, e perciò del tutto equivalenti a quelli "comandati".

Nella specie l'Azienda non ha mai imposto ai lavoratori un obbligo in tal senso, come dagli stessi ribadito nel ricorso in appello. Non erano infatti tenuti, una volta iniziata la prestazione lavorativa presso il c.d. deposito (luogo dove facevano capo per prendere visione degli ordini di servizio, per ottenere la dotazione necessaria per l'espletamento dello stesso e per quant'altro fosse necessario ai fini della prestazione), di far ritorno al luogo iniziale né, quando iniziavano la prestazione nel c.d. posto di cambio, dovevano far ritorno in tale ultimo posto.

I lavoratori erano liberi di organizzare i loro spostamenti in base a scelte discrezionali, dettate esclusivamente da proprie comodità personali.

Non derivando la non coincidenza del luogo di inizio della prestazione lavorativa con quello di cessazione della stessa, doveva escludersi che gli spostamenti del lavoratore fossero "comandati" e quindi che potesse trovare applicazione la disposizione in esame, non potendosi tutelare un diritto soggettivo che non soddisfa un interesse giuridicamente apprezzabile in capo al lavoratore, quanto piuttosto eventuali scelte personali di comodo.

Rileva infine l'Azienda che la richiesta risarcitoria dei lavoratori, oltre ad essere stata avanzata solo con le conclusioni del ricorso in appello, è del tutto infondata, non avendo i medesimi mai dedotto alcun elemento a fondamento della

domanda né, tanto meno, provato la sussistenza dei danni e del danno di causalità con la prestazione lavorativa.

2. Il ricorso è fondato.

L'art. 17, lett. c), R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, dispone che "si computa come lavoro effettivo.....la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto".

La norma considera che, in base alle comuni più diffuse esigenze, il dipendente, al termine del lavoro, ripercorra la stessa strada che l'ha inizialmente condotto al lavoro ed abbia in tal modo interesse a concludere la prestazione nel luogo in cui l'ha iniziata. Quando ciò non avvenga a causa della programmazione aziendale, il tempo necessario allo spostamento dall'uno all'altro luogo assume la natura di tempo di lavoro, ed in tale forma è normativamente qualificato.

Presupposti per l'applicabilità della norma in esame non sono l'uso del mezzo gratuito di servizio, né il fatto che il lavoratore si rechi al lavoro con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici ovvero a piedi, bensì, da un lato, la non coincidenza del luogo di inizio con il luogo di cessazione del lavoro giornaliero, dall'altro che questa non coincidenza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, ed esclusivamente, da una necessità logistica aziendale: la necessità che il lavoro inizi in un determinato luogo e cessi in altro luogo.

Sulla base di questi presupposti, la norma è diretta a compensare il tempo che il dipendente impiega per recarsi dall'uno all'altro luogo; spostamento, che assume tuttavia rilievo solo all'inizio od alla cessazione del lavoro da prestare in azienda, posto che lo spostamento che avviene nel corso della giornata lavorativa ha il suo compenso nella retribuzione.

In altri termini il fondamento del diritto è la separazione spaziale fra luogo di inizio e luogo di cessazione del lavoro e che

tale separazione non sia il prodotto di una scelta del lavoratore, ma sia oggettivamente predeterminata dalla programmazione del lavoro aziendale, che inizia in un luogo e si conclude in altro luogo. Assunto questo che trova conforto nella chiara lettera (“viaggi comandati”) e nella *ratio* del citato art. 17 R.D.L. n. 2328 del 1923, che attestano la necessità che le esigenze aziendali – a fronte delle quali si giustifica la richiesta del compenso rivendicato – vengano valutati da coloro che per le mansioni svolte hanno il compito, con l’assunzione di una propria personale responsabilità, di predeterminare la programmazione dei viaggi con modalità che ne consentano poi – in ragione della funzione di pubblico interesse dell’Azienda Napoletana – il doveroso controllo.

Va al riguardo osservato che questa Corte ha costantemente affermato il principio di diritto, secondo cui al fine di poter considerare – ai sensi dell’art. 17 del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 – come lavoro effettivo la metà del tempo impiegato dal lavoratore dipendente di una società di pubblici servizi di trasporto in concessione per recarsi, “senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località all’altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto”, è necessario che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale, rimanendo irrilevante l’uso del mezzo gratuito di servizio da parte del lavoratore o che quest’ultimo si rechi al lavoro con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici od anche a piedi. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore può ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma (alla lett. c), il cui fondamento è insito nell’esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall’organizzazione del lavoro riconducibile all’azienda (Cass. 20 febbraio 2006 n. 3575; Cass. 21 febbraio 2008 n. 4496; Cass. 25

marzo 2010 n. 7197; Cass. 8 aprile 2010 n. 8355; Cass. 6 maggio 2011 n. 10020; Cass. 12 dicembre 2011 n. 26581).

Nella fattispecie in esame la Corte di merito, pur dando atto che gli stessi lavoratori hanno ammesso che la mancata coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero non era determinata da disposizioni aziendali, ma costituiva una loro libera scelta, ha tuttavia ritenuto che tale scelta non vale ad escludere l'applicabilità della norma in questione.

Ma così facendo, la Corte territoriale non si pone in linea con i principi di diritto sopra affermati, richiamati dalla stessa Corte, secondo cui il computo del tempo di viaggio ai fini indicati presuppone non solo che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero, ma che tale circostanza sia determinata non da una libera scelta del lavoratore, ma, esclusivamente, da specifiche disposizioni aziendali.

In altri termini, una volta accertato che gli spostamenti dei lavoratori, all'inizio o alla cessazione del lavoro da prestare in azienda, non erano imposti da esigenze organizzative aziendali e che i dipendenti non avevano interesse a concludere la prestazione nel luogo in cui questa era stata iniziata, viene meno il presupposto del "viaggio comandato", e cioè del trasferimento inevitabile per l'organizzazione dei turni derivante da disposizione aziendale.

Diversamente ragionando, ogni separazione dei luoghi di inizio e termine della giornata lavorativa, non dipendente da "viaggi comandati" e non predeterminata dalla programmazione del lavoro aziendale, ma dettata da scelte dei prestatori di lavoro riconducibili ad interessi personali degli stessi, dovrebbe rientrare nella previsione di cui all'art. 17, lett. c), R.D.L. citato, in contrasto con la funzione di tale disposizione che è quella di compensare il tempo che il lavoratore impiega per lo

spostamento dall'uno all'altro luogo per effetto di disposizioni del datore di lavoro.

3. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione della impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la ~~cassa~~ va decisa nel merito a norma dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta dai lavoratori.

4. La questione, dedotta dall'Azienda ricorrente, relativa alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dai lavoratori non può trovare ingresso in questa sede. Da un lato essa non risulta affrontata dalla Corte di merito, dall'altro gli odierni controricorrenti non deducono di avere riproposto detta domanda in appello a seguito del suo mancato accoglimento o esame né, tanto meno, espongono le ragioni dedotte al riguardo in detto giudizio, limitandosi qui ad affermare di avere richiamato tale questione "nelle conclusioni".

5. Vanno confermate le statuizioni sulle spese adottate dai giudici di merito, avuto riguardo al diverso esito dei relativi giudizi. Per la stessa ragione vanno compensate tra le parti costituite le spese del presente giudizio, mentre nulla va disposto per gli altri lavoratori rimasti intimati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dai lavoratori. Conferma la statuizione sulle spese adottate dai giudici di merito. Compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio. Nulla per le spese di questo giudizio nei confronti dei lavoratori rimasti intimati.

Così deciso in Roma in data 4 febbraio 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 29 APR. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

[Handwritten signature]